



ASP N. 2 PROVINCIA DELL'AQUILA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2011

DETERMINA DIRETTORIALE N. 24

del 30 Dicembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Proroga del Servizio mensa della Casa di Riposo di Roccaraso "Colaianni".

C.I.G. Z752A8FD63

VISTE:

- la L.R. n. 17/2011;
- il D. Lgs 267/2000;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 96 del 30 Dicembre 2019 avente ad oggetto "Proroga tecnica per gestione servizio mensa Casa di Riposo Colaianni Roccaraso";

VISTO CHE l'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, stabilisce che: "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

DATO ATTO CHE per assicurare la proroga tecnica contrattuale del servizio di Affidamento del servizio di pulizia mensa della Residenza per Anziani "Colaianni" di Roccaraso, alla società "Coppo dell'Orso", Roccaraso, nelle more di espletamento della procedura di gara complessiva per la Casa di Riposo anzidetta, si ritiene opportuno assumere una presunta complessiva spesa di € 4.472,00 (I.E.);

CONSIDERATO che tale atto ha solo la funzione di assicurare la continuità del servizio i mensa suddetto, nella casa di riposo "Colaianni", nelle more della espletamento di una più ampia gara fatta da Asp n.2 della Provincia dell'Aquila;

ACQUISITA la nota Prot. 347 del 30.12.2019 di disponibilità, da parte della società "Coppo dell'Orso", con la quale ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga contrattuale in argomento alle stesse condizioni economiche e contrattuali fino al 20 febbraio 2020;

PRECISATO ulteriormente che:

- la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Deliberazione AVCP n. 86/2011);



ASP N. 2 PROVINCIA DELL'AQUILA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2011

- la proroga, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall'accordo originario. Pertanto, la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell'efficacia del contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso; - il Consiglio di Stato, Sezione V, ha riconosciuto come la legislazione vigente non consenta di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica; - Precisato che la proroga tecnica è anche determinata nel nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e smi art. 106 co.11 con l'inciso: "Se è prevista nel bando e nei documenti gara una opzione di proroga" e che non può durare più di sei mesi, limite fondato sulla norma di cui all'art. 23, co.2 l. 62/2005 che prevede la proroga per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO CHE non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG Z752A8FD63

quello del primo affidamento- come orientamento espresso dall'AVCP che si riporta nel prosieguo: "non è prevista la richiesta di nuovo CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

DETERMINA

1. di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la proroga tecnica fino al 20 febbraio 2020 del contratto in essere con F.A.E.R.R. SAS di Rudi Di Vitto, con sede legale in Coppo dell'Orso-Aremogna- Roccaraso AQ, via B.Trilli n.2, P.Iva e C.F. 01368430664;
2. di dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui all'atto sottoscritto in precedenza tra Asp n.2 della Provincia dell'Aquila e FAERR SAS;
3. di dare atto che la spesa presunta per il periodo dal 06/01/2020 al 20/02/2020, ammonta complessivamente ad € 3.600,00 (I.E.);
4. di dare atto che la presente procedura di proroga del contratto d'appalto è identificata con il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z752A8FD63;
5. di notificare la presente alla Società FAERR SAS per la sottoscrizione ed accettazione della stessa;
6. di pubblicare la presente determinazione, ad eccezione della fattura indicata disponibile mediante istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii., all'Albo pretorio aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.asp2aq.it.



ASP N. 2 PROVINCIA DELL'AQUILA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2011

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO*

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993